

n. 52/13



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott.		Presidente
Dott.		Componente
Dott.		Componente-relatore
Dott.		Componente
Dott.		Componente
Dott.		Componente

DECISIONE

Premesso:

che questo Ufficio Elettorale, con decisione in data 25 gennaio 2013, ha rigettato il ricorso presentato nell'interesse di Giorgio Heller, candidato nella lista "GRANDE SUD MPA" per la elezione della Camera dei deputati fissata per i giorni 24 e 25 febbraio 2013, avverso il provvedimento del 23 gennaio 2013 con il quale l'Ufficio Centrale circoscrizionale Lazio Uno presso la Corte d'appello di Roma, nell'ammettere la predetta lista, aveva cancellato dalla stessa, tra gli altri, il suo nominativo sul rilievo

che la prescritta documentazione relativa alla sua candidatura era stata presentata da soggetti non legittimati ed inoltre successivamente al deposito delle liste e dopo le ore 20,00 del precedente 21 gennaio, e che essa era "priva di alcuna certezza";

che il rigetto del ricorso è stato motivato alla stregua della circostanza che il deposito della documentazione di cui si tratta era stato effettuato da Francesco Cifani, nominato quale "delegato effettivo" da Anna Daponte, a sua volta designata dal Partito "GRANDE SUD-MPA", e, quindi, in violazione delle forme stabilite dall'art. 17 del D.P.R. n. 361 del 1957, il quale stabilisce che il deposito della lista dei candidati e dei relativi documenti presso il competente Ufficio circoscrizionale debba essere effettuato dal rappresentante, effettivo o supplente, designato, con unico atto autenticato da notaio, dal partito o dal gruppo politico (primo comma), e che le medesime modalità debbano essere rispettate per la indicazione di ulteriori rappresentanti supplenti qualora quelli precedentemente designati siano impediti a provvedervi per fatto sopravvenuto (secondo comma);

che avverso tale provvedimento Giorgio Heller ha proposto ricorso a norma dell'art. 395, n. 4, cod.proc.civ., sostenendo, in via preliminare, l'assoggettabilità delle decisioni di questo Ufficio Elettorale a revocazione in ragione della ritenuta natura giurisdizionale dell'Ufficio medesimo; e deducendo, nel merito, l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la decisione impugnata nel non considerare, per un verso, che la candidatura del ricorrente non era stata depositata dal Cifani ma dalla Deponte, per l'altro, che la nomina dello stesso Cifani, come dell'altro delegato,

Massimiliano Duranti, era avvenuta in sede di compilazione del verbale di ricevuta della presentazione della lista dei candidati, in data 21 gennaio 2013, contenente una parte prestampata in cui si richiedeva, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 361 del 1957, la indicazione, da parte del rappresentante di lista, dei nominativi dei delegati, di cui agli artt. 18 e 20 dello stesso D.P.R.

Considerato:

che, come rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 259 del 2009, gli artt. 23 e 87 del d.P.R. n. 361 del 1957 configurano un sistema di tutela delle situazioni giuridiche dei candidati all'elezione della Camera dei deputati (e uguale disciplina vale anche per quella del Senato della Repubblica) articolato in due momenti fondamentali: il primo, di natura amministrativa, consiste nel diritto del candidato di ricorrere, contro le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, all'Ufficio centrale nazionale; il secondo, di natura giurisdizionale, nel quale spetta alla stessa Camera il <<giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente>>;

che la natura amministrativa dei controlli effettuati dall'Ufficio circoscrizionale e da quello centrale è stata affermata dal giudice delle leggi con giurisprudenza univoca, sul rilievo che la collocazione di detti organi presso le Corti d'appello e la Corte di Cassazione <<non comporta che i collegi medesimi siano inseriti nell'apparato giudiziario, evidente risultando la carenza, sia sotto il profilo funzionale sia sotto quello strutturale, di un nesso organico di compenetrazione istituzionale che consenta di ritenere che

essi costituiscano sezioni specializzate degli uffici giudiziari presso cui sono costituiti>> (Corte cost., sentenza n. 387 del 1996; conformi, ex plurimis, sentenze n. 29 del 2003, n. 104 del 2006, n. 164 del 2008, e n. 259 del 2009, cit.);

che negli stessi termini si è espressa costantemente anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite, 8 aprile 2008, n. 9151, n. 9152 e n. 9153; 6 aprile 2006, n. 8118 e n. 8119; 22 marzo 1999, n. 172; 9 giugno 1997, n. 5135);

che alla esclusione della natura giurisdizionale di questo Ufficio consegue la inammissibilità del mezzo di gravame attivato dal ricorrente nei confronti della decisione di cui si tratta;

che nemmeno può trovare ingresso nella presente sede la richiesta del ricorrente volta ad essere ammesso alla discussione orale del gravame, in quanto non prevista da alcuna norma di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 30 gennaio 2013

Il Presidente

I Componenti

Depositato in Segreteria

oggi 30 GENNAIO 2013 h. 16.21

IL SEGRETARIO